


	<p align="center">Ministero dell'istruzione e del merito Istituto Comprensivo Statale di Casatenovo Via San Giacomo, 20 - 23880 Casatenovo (LC) Tel. 039 9204798 – cod. Mec. LCIC830005 – C.F.94033460133 email Uffici: lcic830005@istruzione.it PEC: lcic830005@pec.istruzione.it Sito web: www.comprensivocasatenovo.edu.it</p>	
---	---	---

Casatenovo, (Vedi segnatura)

Al Personale Docente
e p.c. Al DSGA
Atti - SITO WEB

Oggetto: decreto costituzione GLO —a.s. 2025/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24) e dal D.Lgs. n. 10S/2022;

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017;

VISTO il D.Lgs n. 96 del 7 agosto 2019;

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

VISTO il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTO il D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VISTA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il decreto interministeriale 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e le correlate Linee guida;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017.”

DECRETA

La costituzione del G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) dell'istituto per l'a.s. 2023-2024.

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il G.L.O. è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui il Decreto 66/2017 attribuisce la denominazione di G.L.O., è composto:

- dal Dirigente Scolastico;
- dal Consiglio di Classe o, per la Scuola dell'infanzia e Primaria, dai docenti contitolari della sezione o della classe;
- dai genitori dell'alunno con disabilità o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- con la partecipazione delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità ;
- con il necessario supporto, dell'unità di valutazione multidisciplinare. dell'ASST.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico che esercita potere di delegare la funzione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari.

Art. 3 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d'inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa afferma che il PEI viene "elaborato e approvato" dal G.L.O. e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione *ICF* dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolta dal personale ausiliario nell'ambito del *plesso scolastico*, e la proposta delle *risorse* professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione.

E' nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di *funzionamento* della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le *istituzioni scolastiche* interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E' compito del DS emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 4 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene pubblicato all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Scuola- Sezione Atti generali - Sottosezione Atti Amministrativi generali.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simonetta Baldari